1866

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con Vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

S· I ·JBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 68

Le inserzioni [illegible] per linea o spazio di [illegible]
Le altre inserzioni 30 [illegible] spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 9 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

S. M., sopra proposta del ministro dell'interno, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale della carriera superiore amministrativa:

In udienza del 18 febbraio 1866:

Mayr cav. avv. Carlo, prefetto della provincia di Alessandria, nominato prefetto di quella di Como;

Strada cav. avv. Alessandro, prefetto della provincia di Como, nominato prefetto di quella di Ancona;

Rey cav. avv. Filippo, prefetto della provincia di Pesaro, nominato prefetto di quella di Alessandria;

Marco cav. avv. Domenico, prefetto della provincia di Abruzzo Ultra II°, nominato prefetto di quella di Pesaro;

Botteoni cav. dott. Giovanni, consigliere delegato presso la prefettura di Cuneo, nominato prefetto della provincia di Abruzzo Ultra II°.

In udienza del 1° marzo 1866:

Mayr cav. avv. Carlo, revocato il R. decreto 18 scorso febbraio, che lo nominava prefetto della provincia di Como e conservato prefetto di quella di Alessandria;

Rey cav. avv. Filippo, revocato il R. decreto 18 scorso febbraio, che lo nominava prefetto della provincia di Alessandria e nominato invece prefetto della provincia di Como.

S. M., sopra proposta del ministro dell'interno, ha con decreti del 18 *febbraio* 1866 *fatto le seguenti disposizioni nel personale della carriera superiore amministrativa:*

Pennacchio cav. Giuseppe, sotto-prefetto di Portoferraio, nominato sotto-prefetto di Guastalla;

Manganaro cav. dott. Giorgio, sotto-prefetto di Novi, nominato sotto-prefetto di Portoferraio;

Viani cav. avv. Raffaele, sotto-prefetto di Rimini, nominato sotto-prefetto di Novi;

Lamponi cav. avv. Filippo, sotto-prefetto di Casoria, nominato sotto-prefetto di Rimini;

Rispoli avv. Alfonso, sotto-prefetto di Campagna, nominato sotto-prefetto di Casoria;

Perini dott. Alfonso, sotto-prefetto di S. Severo, nominato consigliere delegato presso la prefettura di Arezzo;

Senise Carmine, sotto-prefetto di Bovino, nominato sotto-prefetto di S. Severo;

Sileci Emanuele, consigliere di 1ª classe, revocato il decreto 6 scorso gennaio, che lo nominava consigliere delegato presso la prefettura di Catania e ricollocato in disponibilità;

Dibilio-Inglese D. Francesco, revocato il decreto 6 scorso gennaio, che lo nominava sotto-prefetto di S. Angelo dei Lombardi e conservato consigliere delegato presso la prefettura di Catania;

Carini Placido, consigliere di 3ª classe in disponibilità, richiamato in attività di servizio e destinato presso la prefettura di Catania;

Nanni-Levera Domenico, consigliere di 3ª cl. in disponibilità, richiamato in attività di servizio e destinato presso la prefettura di Cosenza;

Rossi avv. Agostino, consigliere di 3ª classe in disponibilità, richiamato in attività di servizio e destinato presso la prefettura di Catanzaro;

Palomba avv. Francesco, consigliere aggiunto presso la prefettura di Chieti, traslocato nella stessa qualità presso quella di Catanzaro;

Alquati dottor Alessandro, alunno di concetto in disponibilità addetto straordinario alla prefettura di Cremona, nominato consigliere aggiunto presso la prefettura di Chieti.

S. M., sopra proposta del ministro della guerra, con R. decreto del 18 *febbraio* 1866, *ha fatto le seguenti disposizioni:*

Perotti cav. Camillo, colonnello dell'arma del genio, direttore a Messina, nominato direttore a Capua;

Gambini cav. Ernesto, luogotenente colonnello nel 2° regg. zappatori, nominato direttore del genio a Messina;

Lasagno Francesco, luogotenente nell'arma del genio, promosso al grado di capitano nell'arma stessa;

Castronovo Domenico, aiutante contabile di 3ª classe del genio militare, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Per decreti reali ed ordini ministeriali delli 18, 22 *e* 27 *ora scorso febbraio ebbero luogo le seguenti disposizioni nel personale di amministrazione delle case penali:*

Del 18 febbraio:

Pizzomo Giuseppe, ispettore economo di 1ª classe reggente una direzione di casa penale addetta a quella di San Gimignano, nominato direttore effettivo di 5ª classe;

Languasco Felice, id. id. addetta a quella di Bergamo, id.;

Bertocchi Luigi, id. id. addetta a quella dell'Ambrogiana, id.;

Cavallotti Carlo, id. id. addetta a quella di Forte Urbano, id.;

Ballario Luigi, id. id. addetta alla casa di custodia in Napoli, id.;

Mattera Pasquale, id. id. addetta alla colonia penale nell'isola di Ponza, id.;

Del 22 febbraio:

Garelli Giovanni, applicato presso la casa di correzione di Saliceta S. Giuliano, destinato alla casa di relegazione di Gavi;

Pezzana Luigi, applicato presso quest'ultima casa, destinato a quella di correzione della Saliceta.

Del 27 febbraio:

Gardoni Ottavio, applicato presso la casa di forza di Pallanza, destinato alla casa penale di Forte Urbano;

Rossi Francesco, applicato presso questo ultimo stabilimento penale, destinato alla casa di forza di Pallanza.

S. M., in udienza del 4 marzo 1866, sulla proposta del ministro della marina, ha concesso la *menzione onorevole* al valore di marina a Ruggero Francesco Saverio, nocchiere nel Corpo reale equipaggi, comandante la scorridoia n° 4, per aver procurato con particolare abnegazione ed intelligenza il salvamento di due paranzelli nazionali, *Spirito Santo* e *Santa Candida*, in pericolo di naufragare nel porto di Ventotene il 15 dicembre 1865.

Decreto di promulgazione della legge consolare.

(*Continuazione* — Vedi numero 67)

Art. 83. Il ricorso, l'informativa, o la esposizione, e i documenti all'appoggio saranno notificati per copia al convenuto, a diligenza dell'attore per mezzo degli ufficiali indicati nell'art. 74.

Se però i documenti saranno voluminosi, potranno lasciarsi depositati nell'ufficio consolare, ove ne sarà data comunicazione al convenuto.

Art. 84. La notificazione sarà fatta alla persona del convenuto. Non trovandosi il medesimo, si farà alla sua dimora abituale, e la copia dell'atto da notificarsi sarà rimessa ai congiunti o famigliari, ed in loro assenza o mancanza sarà affissa alla porta del consolato.

Pei marinari e passeggeri è considerato come dimora il bordo del bastimento su cui trovansi imbarcati.

Quando risulti che il convenuto abbia risieduto nel distretto consolare e che non vi abbia più dimora conosciuta al momento in cui si deve eseguire la notificazione, questa si eseguirà mediante affissione alla porta del consolato.

Art. 85. La persona incaricata delle notificazioni stenderà sull'originale la sua relazione, nella quale dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo ed il modo in cui seguì la notificazione.

La relazione sarà sottoscritta, e vi sarà menzionata la qualità dell'ufficiale.

Potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sovra apposito registro o sull'originale, e nella conformità che verrà stabilita dal regolamento.

Art. 86. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di mandatario speciale o generale avanti al console od al tribunale consolare, nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione.

Art. 87. Il console o il tribunale consolare, ove lo credano necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata.

L'ordine sarà notificato al mandatario od anche alle parti personalmente quando lo si ravvisi conveniente.

Art. 88. Se importa che venga sentita personalmente una delle parti, la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il console si porterà sul luogo o delegherà un giudice od un ufficiale consolare, od altra persona a ricevere, coll'assistenza di chi faccia le funzioni di cancelliere, le risposte della parte impedita, redigendone processo verbale, che sarà sottoscritto o sottosegnato dagli intervenuti.

La parte avversaria vi potrà assistere personalmente o per mezzo di mandatario.

Art. 89. All'udienza fissata l'attore presenta il ricorso, l'informativa, o la esposizione di cui negli articoli 80 e 81.

Il convenuto, comparendo, presenta la risposta colle conclusioni motivate, ed unisce i documenti in appoggio. Questa risposta sarà presentata per doppio originale, uno dei quali verrà rimesso all'attore.

Ove il convenuto non presenti risposta scritta, si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatta a voce.

Art. 90. Nei luoghi nei quali le consuetudini o le circostanze ne dimostrino la convenienza potranno le parti essere obbligate a presentare il ricorso di cui all'articolo 80 e la risposta di cui all'articolo 89 in altrettanti originali quanti sono gli interessati.

Art. 91. Il console od il tribunale consolare, sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se giudicheranno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolazione ad altra udienza.

Art. 92. La sentenza dovrà contenere il nome, il cognome e la dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Ogni sentenza verrà scritta per esteso e sarà firmata dai giudici che l'hanno proferita e dal cancelliere.

Le cautele per la conservazione delle sentenze saranno stabilite dal regolamento.

Art. 93. Se la causa non è sufficientemente istruita, il console o il tribunale consolare manda alle parti di fare gli opportuni atti di istruzione, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio.

Art. 94. Ogni atto d'istruzione, che non debba seguire alla presenza del tribunale avrà luogo col mezzo del console.

Art. 95. Qualora occorra di procedere all'esame di testimoni, se i medesimi saranno nazionali e non si presenteranno volontariamente, verranno citati per decreto del console, il quale decreto indicherà il luogo, il giorno e l'ora della comparizione, e sarà intimato a termine degli articoli 74, 84 e 85.

Se non obbediranno al decreto di citazione, incorreranno una pena pecuniaria estensibile a lire cento, da pronunciarsi immediatamente dal console o tribunale consolare innanzi a cui pende la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza, laddove i trattati e gli usi lo consentano.

Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso console o tribunale essere esonerati della pena loro inflitta.

Art. 96. Se i testimoni non sono nazionali, il console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'autorità da cui dipendono.

Art. 97. I testimoni, prima di deporre, presteranno giuramento in questi termini:

« *Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro.* »

Qualora il culto religioso, professato da un testimonio, ostasse alla prestazione del giuramento, si procederà ciò non ostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto.

Art. 98: Prestato il giuramento, o fatta la menzione di cui all'alinea dell'articolo precedente, il testimonio deve dichiarare:

1° Il suo nome, cognome, condizione, età e dimora:

2° Se è parente od affine d'una delle parti, e in qual grado;

3° Se è creditore, o debitore, o famigliare od altrimenti addetto al servizio d'una delle parti.

Art. 99. Le disposizioni degli articoli 95 e seguenti sono pure applicabili ai periti.

Art. 100. Se sarà necessaria l'opera d'interpreti, il console potrà nominarne uno d'ufficio, il quale, prima di assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente giuramento:

« *Giuro di adempiere fedelmente, e secondo la mia coscienza, l'ufficio d'interprete che mi viene conferito.* »

Se il culto religioso da lui professato lo impedisse di prestar giuramento in questa od in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale, e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio.

Art. 101. Le sentenze, qualora non siano proferite in presenza delle parti, o dei loro mandatarii, sono notificate nei modi prescritti dagli articoli 74, 83, 84 e 85.

La prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, o la notificazione terrà luogo di precetto esecutivo, e l'esecuzione delle sentenze stesse verrà fatta coi mezzi in uso nel paese ove furono proferite.

Art. 102. I tribunali consolari potranno pronunziare l'arresto personale nei casi previsti dalle leggi dello Stato in materia civile e commerciale.

Art. 103. Alle sentenze contumaciali pronunziate dai consoli o dai tribunali consolari potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della notificazione.

Nel caso per altro in cui il condannato in contumacia non sia nel luogo ove è stabilito il consolato, ed in quello pure contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 84, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza a norma dell'art. 82.

Art. 104. In seguito all'opposizione si procederà avanti al console od al tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate.

Art. 105. Le sentenze dei tribunali consolari sono inappellabili quando il valore della causa non eccede le lire 1,500.

Quando il valore della causa eccede tal somma ha luogo l'appello alla Corte di Genova per le sentenze state pronunziate dai tribunali consolari sedenti in Africa, escluso l'Egitto. Per quelle pronunziate dai tribunali consolari sedenti in Egitto ed in tutti gli altri paesi nei quali i consoli esercitano una giurisdizione contenziosa, civile o penale, l'appello sarà portato nanti la Corte di Ancona.

Art. 106. La parte che vorrà appellare dovrà dichiarare l'appello nell'ufficio consolare entro dieci giorni dalla prolazione, se questa seguì in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, in caso diverso dalla notificazione della sentenza, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria il diritto di prevenirlo.

Il detto termine per introdurre l'appello sarà tuttavia esteso a sei mesi pei paesi fuori d'Europa a ponente del Capo di Buona Speranza ed a levante di Capo Horn, e ad un anno per tutti gli altri, salvo però sempre all'appellato il diritto di prevenzione.

La dichiarazione d'appello conterrà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte che deve giudicare, e in difetto le notificazioni da farsi all'appellante saranno fatte al procuratore generale presso la Corte stessa, senza che siavi d'uopo di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze.

La dichiarazione suddetta sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data.

Art. 107. Le sentenze definitive dei tribunali consolari, riflettenti lettere di cambio, biglietti a ordine, conti liquidati o altre obbligazioni risultanti da scritture autentiche o riconosciute, possono essere nella stessa sentenza dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello anche senza cauzione.

Negli altri casi i tribunali consolari potranno nella stessa sentenza ordinarne l'esecuzione non ostante appello od opposizione, mediante cauzione.

Art. 108. La parte che vorrà far eseguire una sentenza mediante cauzione, presenterà al console un ricorso indicante la cauzione stessa.

Il console ordinerà alle parti di comparire avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi, per provvedere sul ricevimento della cauzione.

Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta dagli articoli 74, 83, 84 e 85.

Art. 109. La cauzione sarà prestata mediante deposito dell'ammontare della condanna nella cassa del consolato, o mediante fideiussione, riconosciuta idonea dal console, di persona solvibile: ovvero anche mediante deposito in detta cassa di un valore rappresentativo del valore reale, giudicato sufficiente dallo stesso console.

Qualora il deposito sia fatto in titoli del debito pubblico si osserverà il disposto dell'art. 330 del codice di procedura civile.

Art. 110. Le liti vertenti avanti i consoli od i tribunali consolari possono risolversi anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno dei giudici.

SEZIONE III. — *Della competenza e della procedura penale.*

Art. 111. I reati commessi da Italiani in quei paesi nei quali i trattati o gli usi permettono ai consoli l'esercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi dello Stato.

Art. 112. Il console è giudice delle contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

Art. 113. I tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da Italiani nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

Art. 114. Il giudizio sopra i crimini è attribuito alle Corti d'assise di Genova o di Ancona rispettivamente secondo le distinzioni stabilite nell'art. 105.

Art. 115. Il console adempie le funzioni d'istruttore per tutti i reati commessi da Italiani nel suo distretto, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale, fermo del resto il disposto dell'art. 439 e seguenti del codice per la marina mercantile.

Procede in seguito a querela o denunzia, ovvero d'ufficio.

Art. 116. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti, e il console non creda necessari atti d'istruzione, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui, o davanti al tribunale consolare.

Art. 117. La persona offesa può costituirsi parte civile.

Se non dimora nel luogo della residenza del console, è tenuta ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'ufficio consolare; altrimenti non può opporre il difetto di notificazione di alcun atto di istruzione.

Art. 118. Il console avuta notizia di qualche crimine o delitto rispetto ai quali sia opportuna una visita locale, si trasferirà tosto col cancelliere od altra persona assunta a farne le veci sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora od allo stabilimento dell'imputato.

Gli oggetti sequestrati saranno deposti nell'ufficio consolare, e se ne farà descrizione a processo verbale sottoscritto dal console e dal cancelliere.

Art. 119. Nel caso di ferita o di morte, il console si farà assistere da un ufficiale sanitario, il quale, previo giuramento a mente dell'art. 99, visiterà le ferite od il cadavere e farà apposita relazione, che, sottoscritta dal medesimo, dal console e dal cancelliere, verrà inserita nel processo verbale.

Art. 120. Il console per quanto sarà possibile, interrogherà sul luogo del reato, i testimoni tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione.

Art. 121. Potrà, avuto riguardo alla natura dei fatti accertati, ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato, da eseguirsi nei modi usati nel paese ove risiede.

L'imputato però non sarà posto in istato d'arresto se non nei casi seguenti:

1° Di crimine;

2° Di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale.

Art. 122. Potrà l'imputato essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del console nei casi e alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il tribunale consolare.

La cauzione sarà fissata dal console.

Se vi è parte civile, il console nel fissarne la somma avrà riguardo all'indennità presunta.

L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dalle leggi di procedura penale.

Il solo imputato potrà fare opposizione alle ordinanze emanate a senso di questo articolo, e l'opposizione sarà portata davanti il tribunale consolare.

Art. 123. L'imputato è interrogato ogniqualvolta il console lo stimi conveniente per l'istruzione.

Se l'imputato è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattr'ore.

Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del console.

Gli viene fatta ostensione delle scritture e degli altri oggetti sequestrati, affinchè dichiari se li riconosce.

Art. 124. I testimoni, se nazionali, sono citati a comparire a giorno ed ora certa; se stranieri, s'osserverà il disposto dall'articolo 96 della presente legge.

I corpi di reato e gli oggetti che possono servire alla prova del reato saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono.

Art. 125. I testimoni ed i periti giureranno a norma degli articoli 297 e 298 del codice di procedura penale, e saranno del resto loro applicati gli articoli 96, 98 e 99 della presente legge.

Art. 126. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 80, 84 e 88 ogniqualvolta occorra d'innoltrare domande o di eseguire citazioni e notificazioni ai querelanti, denuncianti, testimoni, periti, imputati, fideiussori, od altre persone.

Art. 127. Compiuta l'istruzione, il console riferirà la causa al tribunale consolare, perchè, a seconda dei fatti e delle prove, siano in Camera di consiglio pronunziati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di trasmissione, di rinvio o di non farsi luogo, accennati dalle leggi di procedura penale.

Art. 128. Quando si tratterà di crimini e vi saranno sufficienti indizi di reità, la trasmissione degli atti sarà fatta al procuratore generale presso la Corte d'appello competente.

Art. 129. Pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte, il procuratore generale ne darà tosto avviso al console per mezzo del Ministero, affinchè l'accusato venga, se detenuto, tradotto nello Stato, e sieno trasmessi i corpi di reato.

Art. 130. Nei giudizi instituiti davanti al console od al tribunale consolare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e l'udienza, se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione, avuto riguardo alle distanze.

Art. 131. Il citato dovrà comparire personalmente ogniqualvolta si tratti di delitti punibili col carcere.

Negli altri casi potrà comparire per mezzo di mandatario speciale, salvochè il tribunale abbia ordinato il suo personale intervento.

Art. 132. Il console ha la polizia dell'udienza.

Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero, eccettuati i casi in cui ragioni di moralità o di ordine pubblico richiedano altrimenti.

Art. 133. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente:

Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento, e saranno sentiti; le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate; sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni, i quali o per la loro lontananza o per qualche altra legittima causa non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'articolo 95. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente risponsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunziata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno.

La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalità; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della legge applicata, i quali articoli dovranno essere letti all'udienza.

Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà, e qualora si trovasse in istato di libertà provvisoria con cauzione, questa viene restituita.

Art. 134. Se all'udienza il tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine, e stimerà che non occorrano ulteriori atti d'istruzione, provvederà a termini degli articoli 127 e 128, ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato.

Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al console il compimento dei medesimi.

Art. 135. Se il tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronunzierà tuttavia sul medesimo.

Art. 136 Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzione si avranno come non avvenute, se il condannato avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'ufficio consolare entse gli otto giorni successivi alla notificazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale od al domicilio eletto, e qualora non si conosca la sua dimora, alla notificazione fatta, mediante affissione alla porta del consolato.

Il tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per far opposizione.

Art. 137. Nei giudizi per contravvenzioni, se vi sarà parte civile, la cui domanda ecceda il valore di lire 500, il console rimetterà la medesima a provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione.

Art. 138. Le sentenze dei consoli sono inappellabili, e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in cassazione.

Art. 139. L'appella delle sentenze proferite dai tribunali consolari sarà portato avanti la Corte d'appello di Genova o di Ancona, secondo le distinzioni stabilite dall'articolo 105.

Art. 140. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo procedere sempre il giudizio di opposizione.

Art. 141. La facoltà d'appellare apparterà:

1° Al condannato;

2° Al Pubblico Ministero presso la Corte competente a giudicare in appello;

3° Alla parte civile ed all'imputato pei soli danni od interessi civili, quando la somma domandata ecceda le lire 1,500.

L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire 1,500, ogni qual volta siavi pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato.

Art. 142. L'appello sarà interposto per dichiarazione a farsi nella cancelleria del tribunale consolare, che ha pronunziato la sentenza, entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti: qualora la sentenza sia stata pronunziata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci dalla notificazione fattane personalmente od alla dimora.

Art. 143. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario speciale.

Art. 144. Qualora contemporaneamente alla dichiarazione d'appello non siano stati dedotti anche i motivi di gravame, verranno i medesimi addotti entro il termine di giorni dieci successivi con apposito ricorso firmato come all'articolo precedente.

Il ricorso o la dichiarazione d'appello conterranno inoltre l'elezione del domicilio in Ancona od in Genova secondo le distinzioni stabilite nell'articolo 105, e potranno anche contenere la nomina di un difensore.

Art. 145. Il procuratore generale interporrà l'appello per mezzo di una rappresentanza contenente i motivi di gravame, al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato.

Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all'imputato entro i sei mesi successivi alla prolazione della sentenza.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

SENATO DEL REGNO

Il Senato nella seduta di ieri dopo la votazione pel complemento di Commissioni interne, intraprese per prima la discussione del disegno di legge per l'approvazione del trattato di commercio tra l'Italia e lo Zollverein, alla quale pigliarono parte i senatori Martinengo G., Leopardi, Menabrea e Torelli relatore.

Venne poscia in discussione il progetto di legge per proroga dei termini dell'art. 4° della legge sugli ademprivi, intorno a cui ragionarono i senatori Capriolo, Torelli, Mameli, Martinengo G., e Siotto-Pintor relatore ed il ministro di grazia e giustizia.

Procedutosi in fine alla votazione per isquittinio segreto sulle due leggi discusse, risultarono ambedue approvate a grandissima maggioranza di voti.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera nella sua adunanza di ieri in primo luogo udì il rapporto intorno a'risultamenti dell'inchiesta giudiziaria che venne ordinata sull'elezione del signor Enrico Martini a deputato del collegio di Crema, e annullò l'elezione. Quindi proseguendo la discussione dello schema di legge concernente la convenzione stipulata per sopire la lite relativa alle pinete di Ravenna, della quale trattarono ancora i deputati Ercole, Musmeci, Pepoli, Bargoni, Boggio, Curzio, La Porta e il ministro dell'interno, ne approvò l'articolo primo con voto palese: de'duecento trentaquattro deputati presenti centoquindici rispondendo affermativamente, cento dieci negativamente, e nove astenendosi.

Nella stessa seduta fu annunziata una interpellanza del deputato Pépoli al ministro degli affari esteri sulla questione dei Principati Danubiani e dei Ducati dell'Elba.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Visti gli articoli 77 e 79 della legge 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 55, 144, 145 e 147 del regolamento universitario approvato con R. decreto 20 ottobre 1860,

Visti gli articoli 14, 16, 17 e 18 del regolamento pel corso farmaceutico, stato approvato con R. decreto 7 novembre 1860;

Vista la deliberazione presa dalla scuola di farmacia in sua adunanza del 1° gennaio p. p.;

Si notifica quanto segue:

Nel giorno di lunedì 17 dicembre prossimo avranno principio in questa R. Università gli esami di concorso per uno dei posti da farmacista aggregato, vacante nella scuola suddetta.

Tali esami verseranno sulla botanica.

Per l'ammessione al concorso, gli aspiranti debbono presentare al direttore della scuola medesima la loro domanda, corredata del diploma da farmacista da due anni ottenuto in una delle Università del Regno, e da un certificato comprovante di aver fatto in seguito un anno di corso completivo di esercizi pratici di chimica generale, e di averne sostenuto con buon esito l'esame.

La dissertazione e le tesi saranno trasmesse a questa segreteria, entro tutto il giorno 17 del prossimo mese di novembre, e le domande, coi documenti a corredo, a tutto il 2 del sumentovato mese di dicembre.

Torino, 6 marzo 1866.

D'ordine del sig. Rettore
Il Segretario capo: Avv. Rossetti.

(*I signori direttori degli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso*).

NOTIZIE ESTERE

Prussia. — Si scrive da Berlino in data del 1° corrente:

Non si potrebbe mettere in dubbio l'importanza del Consiglio dei ministri tenutosi a Berlino il 28 febbraio, ed i di cui risultati si manifesteranno probabilmente coi fatti.

Solo sin d'ora si osserva che la *Corrispondenza provinciale* di ieri, a giudicare dall'ora in cui si spediscono i telegrammi i quali riassumono le più importanti comunicazioni dell'organo semi-ufficiale, pare sia stata redatta prima che potessero esser conosciute le decisioni state prese in quel Consiglio.

Si può quindi conchiudere che la risoluzione della Prussia di procedere ora al definitivo scioglimento della questione dello Schleswig-Holstein deve esser stata presa già da qualche tempo.

Così stando le cose il Consiglio di ieri deliberando sulla questione vitalissima del giorno avrebbe piuttosto discusso sul modo di realizzare in via diplomatica i progetti dei quali si tratta.

Nei circoli bene informati la crisi è sempre riguardata come molto seria.

— È stata pubblicata a Berlino la decisione della Corte suprema riguardo ai processi in via giudiziaria da intentarsi contro i deputati.

Questa decisione si sforza di provare che la responsabilità dei deputati davanti ai tribunali per i discorsi pronunziati alla Camera non è contraria all'articolo 84 della costituzione, e stabilisce una differenza fra « le opinioni, e le asserzioni di fatti. »

Per le loro opinioni come per il loro voto i deputati non sono responsabili che davanti alla Camera, ma l'articolo 84 della Costituzione non li protegge per le asserzioni calunniose od ingiuriose, e per queste essi possono venir condannati come qualunque altro cittadino.

(*Constitutionnel*)

Austria. — I giornali di Vienna non credono troppo alle voci di guerra per parte della Prussia.

Il *Morgen Post* dice che la Prussia ripete in questo momento lo stesso giuoco che aveva fatto sedici anni or sono; giuoco che avrà lo stesso risultato, tanto più, egli dice, che l'Austria avrebbe per sè tutta la Germania quando la Prussia volesse ricorrere alla violenza.

« Noi preferiamo la pace, dice il *Morgen Post*, ma non ci fa paura la guerra.

« Le sole cose che abbiamo a temere sono le dimostrazioni militari, i concentramenti di truppe, le marcie e gli armamenti d'ogni specie; tutti gli allarmi della guerra, meno la guerra, le spese delle cartuccie che non verranno tirate, l'apparecchio di guerra senza una battaglia, e poi una mediazione zoppa la quale non provocherà nessuna decisione e non farà che impoverire il nostro tesoro.

« Può darsi che a Berlino si tenti di far la guerra alle nostre finanze, che si voglia darci battaglia sul mercato monetario, e tener prudentemente in riserva i reggimenti delle guardie, la linea e le *landwehr* per non esporli a collisioni.

» Speriamo che in un modo o nell'altro l'Austria la farà finita con manovre di tal natura. »

Il *Neu. Fremdenblatt* fa osservare che alla vigilia di una conferenza europea, le proposte della Prussia, di qualunque natura esse siano, non possono che esser oggetto di un esame molto tranquillo.

« Come, soggiunge questo giornale, potrebbe pensare la Prussia a mandare ingiunzioni all'Austria allora appunto, quando l'Europa sta per radunarsi in Consiglio all'oggetto di prendere una risoluzione riguardo ai Principati danubiani?

« Non sarebbe questo un voler cozzare colle forze superiori di tutta l'Europa? »

Ed infine conchiude:

« Ben presto si potrà convincersi a cosa si riduca l'attuale movimento europeo.

« I Principati danubiani saranno obbligati da una conferenza europea ad eleggere un nuovo ospodaro posto sotto la sovranità della Porta, e la conclusione di tutta la storia sarà, forse, che l'Europa in occasione della conferenza insisterà per una stabile definizione dell'ordine delle cose nei ducati dell'Elba. »

La *Wiener Presse* all'incontro non si mostra del tutto dello stesso parere.

Ecco cosa dice quel giornale:

« Le voci inquietanti che ci arrivano da Berlino cominciano a trovar credenza, specialmente quando si riavvicinano alle relazioni molto gravi che il conte Karolyi avrebbe spedite da Berlino.

« Giusta queste relazioni bisognerebbe aspettarsi quanto prima a veder la Prussia impiegare la forza, senza far precedere delle lunghe spiegazioni diplomatiche.

« Tutto questo si sa; anche per quanto alla reciproca posizione delle due grandi potenze tedesche; non esclude l'eventualità di un conflitto, che scoppierebbe forse in un tempo non tanto lontano nell'Holstein.

« Questo sarebbe altrettanto meno improbabile, che il signor di Gablentz in forza delle istruzioni che gli sono state mandate da Vienna deve fare una manifestazione, alla quale non poteva mancare la Corte di Vienna di fronte all'agitazione sollevata dalla Prussia. »

— Il ministro del commercio barone de Wuilerstorff ha ordinato un nuovo scandaglio dell'Adriatico; gli ultimi stati fatti nel 1820 presentavano moltissime inesattezze, e dimandavano molti cambiamenti.

Una Commissione composta dei signori generale Fligely, del capitano di fregata Oesterzsicher, e del segretarto ministeriale Lorenz ha già terminata la parte teorica. Si tratta di verificare i cambiamenti operatisi nel litorale, di trovare dei nuovi posti per porti, e constatare le inesattezze degli ultimi rilievi. (*Neu. Fr. Presse*)

Principati Uniti. — La *Voce della Rumania* del 24 febbrajo porta il seguente proclama del signor Demetrio Ghika al popolo rumano:

Rumani!

« Oggi 23 febbraio 1866 alle ore cinque del mattino S. A. il principe Alessandro Giovanni, dietro dimanda e conformemente ai voti della nazione ha abdicato al potere nelle mani di una Luogotenenza principesca e in quelle di un ministero acclamato unanimamente dai cittadini della capitale.

L'attuale governo, ed io in particolare, abbiamo giurato e giuriamo dinanzi a Dio e davanti alla nazione che noi manterremmo energicamente i quattro punti stati votati dalla nazione, e dal divano *ad hoc*: l'unione, l'autonomia, un principe straniero, ed il governo costituzionale.

« Il popolo della capitale e l'esercito hanno per la loro unione ben meritato della nazione.

« Ora, abitanti del paese intiero, come della capitale, spetta a voi di conservare la calma e la dignità, che sono state mantenute dagli abitanti della capitale, e provare così coi fatti all'Europa intiera, che noi meritiamo d'essere liberi, dappoichè noi sappiamo difendere i nostri diritti, riconquistarli se ci vengono rapiti, ed al tempo istesso conservare l'ordine il più perfetto frammezzo alla gioia la più entusiastica.

Rumani, Iddio mi dà la speranza che sieno finite le nostre sofferenze, e che il nostro paese stia per prendere il posto che gli venne assegnato dal trattato di Parigi.

« Io mi chiamo felice, e vado superbo di poter in questo giorno solenne unire la mia voce alle grida unanimi del popolo della capitale: « Viva la nazione rumana una ed indivisibile. »

« *Il ministro dell'interno*
« Demetrio Ghika. »

Spagna. — Si legge nell'*Epoca*.

Quantunque, per la cura che deve avere la stampa di sostene e il proprio paese di faccia all'estero, le attuali circostanze non si prestino nel modo il più favorevole per discutere sui fatti compiuti, e sulla politica spagnuola, in Spagna, nella questione americano, ci sia però permesso di dichiarare in una breve risposta a certi argomenti prodotti da uno dei nostri colleghi nell'ultimo suo numero, che noi eravamo contrari all'invio di una spedizione armata al solo scopo di visitare la Repubblica americana, che fin dal primo momento noi avevamo previsto la conseguenza che doveva forzatamente apportare la rivendicazione delle isole del Guano; ed infine che noi eravamo stati i costanti avversari d'ogni politica d'intervento negli affari dell'America altra volta spagnuola, così come di tutti i progetti di nuove annessioni di questo paese alla sua antica madre patria.

Per provare la nostra imparzialità aggiungeremo, che noi non comprendiamo come il comando della squadra del Pacifico sia stato tolto al generale Pinzon, per suscitare delle difficoltà col Chilì dopo che erano state composte quelle col Perù.

Nella condotta di quest'uomo che per le sue disgrazie si è posto al coperto della nostra giusta censura vi ha una contraddizione, le cui conseguenze sono le più gravi per la Spagna.

Oggidì ci è forza accettare la situazione qual è, e non tralasciare alcuno sforzo fintantochè il nostro onore non sia pienamente salvo.

Per arrivare a tanto è necessario cambiar di politica nelle questioni pendenti fra la Spagna e questi paesi.

Grecia. — Si scrive da Atene in data 20 febbraio:

Il cambiamento del Ministero che ebbe luogo ultimamente arrivò inaspettato.

Non era accaduto nessun fatto politico importante che avesse potuto dar motivo alla dimissione del gabinetto presieduto dal signor Rufos, dimissione che non può spiegarsi che per la instabilità dalla quale sembrano da qualche tempo colpite le varie combinazioni ministeriali che sono state tentate.

Non si potrebbe infatti dar la causa di questa nuova crisi alle ultime discussioni parlamentari.

Le Camera dei deputati era stata convocata in sessione straordinaria il 26 gennaio per occuparsi di due progetti di legge urgenti.

Il primo si riferiva al prosciugamento del lago Copaide, il secondo alle imposte sulle scorie delle miniere del monte Laurium.

Il governo aveva fatto una convenzione con una società pel prosciugamento del lago Copaide; ma colla condizione espressa che la convenzione non diventerebbe definitiva che nello spazio di tre mesi durante i quali ogni altro intraprenditore poteva fare delle proposte considerevolmente vantaggiose al governo. Il rappresentante della società aveva sulle prime accettate queste condizioni, ma il consiglio della Società non la volle sanzionare. Di fronte ad una tal situazione il Governo pensò che non c'era più luogo a continuare la discussione della convenzione nella Camera, e ritirò il progetto riservando ad ulteriori trattative la realizzazione di un impresa di tanta mole pel paese.

Quanto alle scorie del Laurium parve pel momento difficile di valutare l'imposta che si voleva fissare, si credette necessario di prender tempo per fare degli altri studi.

Così stando le cose il Governo ritenne che la sessione straordinaria dovesse esser chiusa. La Camera se ne mostrò scontenta; e fu in seguito a questi fatti che il Ministero ha offerto le sue dimissioni.

Il re dopo aver cercato invano di conciliare i capi della Camera signori Bulgaris e Comonduros, affidò nuovamente al signor Roufos l'incarico di formare il nuovo gabinetto; il di cui primo atto fu il decreto 10 febbraio pel rinnovamento delle autorità municipali; le elezioni sono fissate pel 12 prossimo aprile. (*Moniteur.*)

America. — Leggesi nel *Daily Telegraph:*

È singolare lo spettacolo della lotta che va innanzi ora in America, tra i radicali, condotti da fanatici come Stevens e Sumner, e l'uomo egregio le cui virtù sono arra di una carriera splendida quanto altra mai illustrò la storia americana, dopo Washington, il quale, compiuta la sua missione, abbandonò volontariamente le redini del potere. I dispacci annunciano che la rottura tra il presidente e il congresso è ora completa. Nella prima pugna Johnson è rimasto vincitore. Già ci era noto il concetto dei Radicali, di tenere gli Stati del sud sotto la giurisdizione militare, architettando la macchina di un Segretariato degli uomini liberati inteso a creare un *imperium in imperio* entro i confini della recente separazione. Il nuovo sistema mirava a governare quasi la metà del popolo di quegli Stati, comprendendo pressochè tutta la classe operaia, direttamente con l'autorità federale, mentre la rimanente popolazione fino ad un certo punto sarebbe in propria balìa. Un concetto più fecondo a generare la discordia, l'anarchia, e la guerra sociale non capì mai in nissuna mente umana. Possiamo farcene idea immanginando la esistenza di due Parlamenti in Inghilterra, l'uno indipendente dall'altro, il primo elaborando leggi per gli operai, l'altro pei padroni, emtrambi egualmente autorevoli. Immaginando tutto ciò, non potremmo concepire la miseranda condizione di cose che procederebbe da un sistema siffatto, a meno che non potessimo farci capaci di ciò che può produrre il contatto di varie razze influenzate dall'antipatia e dai pregiudizii fatti più gravi dal recente conflitto. Pure tale era la forma di Governo che le due Camere adottarono testè a grande maggioranza per governare gli Stati del mezzodì, e che, come siamo informati, potrebbe essere rafforzata anco contro il veto esecutivo. Il *bill*, passato così, ritornò al Senato, secondo la forma della costituzione americana, col qual mezzo il Presidente, quando disapprova, può respingerlo, con le sue obbiezioni, al Congresso, nel quale fu formulato. Pare che quarantotto senatori erano presenti al voto finale, dei quali due terzi, ossia 32, volevano passare la legge, non ostante il veto del presidente. Il voto fu di 30 per il *bill* e 18 contro; vittoria contrastata, ma decisiva, se si considera che alla prima lettura di esso solamente 14 senatori erano avversi. Bastò l'influenza di Johnson in questo grave momento della sua vita politica, per strappare quattro senatori alla fazione ostile per aggiogarli al carro delle sue fortune.

La importanza di questo caso, nella attuale crisi americana, è incalcolabile. È chiaro che tutti ne intendevano il significato. Il solo fatto del veto fu salutato con serenate e manifestazioni pubbliche di gioia, mentre le gallerie applaudirono quando in Senato non vi fu maggioranza contro di esso. Ma testimonianza più eloquente ci porgono le violenze de' capi radicali nelle due Camere. Qualunque sia la cosa, il messaggio presidenziale, moderato, ben pensato, e degno di tanto uomo politico, e la fortuna del suo veto, sdegnarono oltre modo Stevens e i suoi correligionari politici. Per il bene dell'umanità e dell'Inghilterra, noi salutiamo di cuore la propizia fortuna di Johnson. Proceda egli nella sua politica, e possa risanare le ferite della patria. Lo spirito della pace e della conciliazione sia la scorta della sua condotta, e possa far rifiorire le sorgenti della ricchezza del sud, quasi distrutte dalla guerra. Così facendo, non solo ristabilirà la Unione, ma preparerà a se stesso più durabile e invidiabile monumento di quello dei generali che con le loro vittorie nelle armi, schiusero la via a quelle più nobili della pace.

VARIETÀ

SUI LAVORI INTRAPRESI E SULLE SCOVERTE FATTE NEGLI ANTICHI MONUMENTI DI SICILIA dal giugno 1863 al luglio 1865.

Brani di una Relazione del presidente della Commissione di antichità e belle arti al Ministero della pubblica istruzione.

(*Continuazione* — Vedi numero 67)

Siracusa.

Chi si faccia la prima volta a contemplare l'immenso spazio, sul quale sorgeva la pentapoli siracusana, è preso di meraviglia insieme e di dolore, osservando che all'infuori del nome nulla rimanga di quella città, riguardata dagli antichi come la più vasta e la più adorna della Grecia. Tutto il tratto di terreno, che a guisa di un gran triangolo, si stende dall'Epipoli infino al mare, fra il seno Megarese, e il porto grande di Siracusa, non presenta che un dorso ignudo di roccia, dal quale scomparve qualunque vestigio di antichità, meno le opere di escavazione, la cinta interrotta delle mura, ed il castello, avanzo unico ed importantissimo dell'architettura militare degli antichi. Eppure su quel dorso, oltre l'Epipoli, stettero altra volta Tiche e Acradina; ma oggi ogni ricerca, ogni esplorazione tornerebbe vana sopra una superficie di sasso. Sul declivo all'incontro dell'altipiano, che guarda il mezzogiorno, è differente la condizione del suolo, che circonda il porto, e si stende in pianura sino alla supposta villa di Timoleonte. Colà sorgeva Neapoli, e vi sussistono ancora il teatro chiamato Massimo da Cicerone, l'anfiteatro, la così detta ara di uno stadio, le grandi latomie. Ivi le esplorazioni sono non solo possibili, ma promettono di venir feconde di grandi risultati. Fra gli orti suburbani infatti della moderna città fu non è guari rinvenuta la Venere Siracusana, e la voce pubblica narra di antichi avanzi e di monumenti, che vi si trovan sepolti.

In questi luoghi medesimi alcuni lavori rurali intrapresi, or son cinque anni, da certo signor Bufardeci in un suo fondo, chiamato Tremontoni dettero occasione alla scoverta di un grandioso monumento, di cui non rimaneva alcun ricordo, ed ignoravasi assolutamente l'esistenza.

Quei lavori del Bufardeci aveano posto allo scoverto due grandi muraglie parallele, alla distanza di metri 8 70 l'una dall'altra, la cui direzione va da levante a ponente. Queste muraglie son costruite di grandi pietre squadrate, e quella del lato meridionale è chiusa ad angolo retto nella sua estremità di levante da un muro di minore spessezza, cui nella parte interna stanno appoggiati quattro piedistalli di pietra, che serbano i vestigi di un rivestimento di marmo. Due statue consolari romane eransi pure rinvenute in quel sito, allorquando la Commessione, stimolata da tali scoverte, intraprendeva colà una serie ordinata di scavi verso la fine del 1863.

Le parti del monumento che sono state scoperte finora appartengono senza fallo ad un vasto edifizio dei tempi romani, ma gli ordini superiori andarono in rovina, ed essendone oggi scomparsi i materiali, ben si può credere che fossero stati impiegati ad altre costruzioni, e forse alle fortezze di Carlo V., l'ultimo e il più barbaro fra' distruttori dei monumenti delle antiche Siracuse.

Facendosi attenzione alla disposizione dei diversi corpi dell'edifizio, allo spazio, che occupano, agli aquidotti che vi si son rinvenuti, alcuni per immettere, altri per esaurire le acque, si presenta spontanea l'idea, che il monumento appartenga a quella classe di Terme, in cui mostrò cotanta profusione il lusso di Roma imperiale.

Dal lato di tramontana l'edifizio confina con le due muraglie parallele, dianzi accennate; ma dal lato opposto, non essendo compiuto lo scavo, ignorasi la sua estensione, la quale bensì non poteva essere molto considerevole, incontrandosi a breve distanza la spiaggia del porto grande. Da entrambi i lati si osservano due grandi spazi rettangolari, chiusi da mura, e discosti l'uno dall'altro per un intervallo di metri 18. In quello del lato di tramontana esistono ancora le scale per cui vi si scendeva dalle parti superiori, le quali non giungendo sino al fondo, accrediterebbero la congettura, che quegli spazi fossero stati due grandi piscine per l'esercizio del nuoto. Ognuna di esse è lunga metri 37 30, e larga metri 15 88. Alla estremità occidentale di esse e rimpetto allo spazio intermedio fra l'una e l'altra, s'innalza un edifizio semicircolare a sedili concentrici, o per meglio dire un piccolo teatro di forma greca. Dieci ordini di sedili, divisi in quattro cunei, esistono ancora, ma quanti altri ne mancassero nella parte superiore non può argomentarsi. Il diametro dell'orchestra è metri 10 44. Dopo il proscenio, e propriamente al luogo della scena, sorge un nobile edifizio rettangolare, elevato sopra tre gradini, e costruito di grandi massi squadrati con una stupenda modinatura alla base. Fra il teatro e questo edifizio si osserva a fior di terra un piccol pozzo quadrato, ornato nei lati di una cornice di marmo bianco, che porta l'incavo ond'era sostenuto il coperchio. Quel corpo centrale intanto con le due piscine ai fianchi, e col piccolo teatro alla fronte sembra essere stato adornato con la più grande ricchezza e profusione. Dapoichè fra le rovine si son rinvenuti dei tronchi di colonne scanalate di tufo calcare, colonne intere di cipollino, architravi di marmo bianco della lunghezza di metri 2 40, pezzi di cornice dello stesso marmo, alcuni dei quali si raccordano con gli architravi, ed altri di più grande proporzione, non si conosce a quali parti del sontuoso edifizio avessero potuto appartenere. Per farsi un idea di tanta ricchezza di marmi e di ornati basterà dire che il sol valore della materia si fa stima potere ascendere ad una cifra di lire dodici mila. Oltre le due scoverte prima, quattro altre statue son venute fuori dagli scavi, delle quali tre consolari, ed una muliebre in perfetto stato di conservazione, più grande del naturale, e di buona epoca romana.

In tanta mole di rovine e di avanzi è pur doloroso, che i frammenti di iscrizioni rinvenuti sinora, non sien capaci di spargere alcuna luce su l'epoca e la qualità del monumento. Appena nel più considerevole di essi possono leggersi in due righi le sillabe... IBVNO... RAEF...

Quando però si considera che le Terme romane erano edificii vastissimi, che nel loro recinto contenevano stadii, palestre, ginnasi, edicole, biblioteche, viali alberati, portici, ogni luogo insomma, che fosse opportuno agli esercizi del corpo, come a quelli della intelligenza; non sembrerà improbabile la congettura, che il nostro monumento sia una di quelle fabbriche, così ridondanti di ornati, e svariate nella costruzione secondo gli usi differenti, a cui erano destinate. Anche il piccolo teatro - Theatridium - era una delle appendici dei più magnifici fra quelli edifizii, poichè da quello un numero considerevole di spettatori poteva comodamente assistere ai giuochi, alle rappresentazioni ed anche alle gare retoriche. Le terme di Diocleziano in Roma, secondo la descrizione fattane dal Baccio, avevano un teatro simile a quello che si è ora scoverto in Siracusa.

Le gravi spese intanto, che ha dovuto sopportare in questo anno la Commissione per le riparazioni urgentissime del tempio di Segesta, non han permesso di continuarsi colà gli scavi per mettere allo scoverto tutte le parti del monumento, e principalmente il suo lato di levante, dove può supporsi che ne sia stato l'ingresso principale. I lavori bensì saran ripresi con maggiore alacrità nel prossimo anno.

Un monumento di ben altra importanza, che non è il precedente, è riuscito benanco alla Commissione di scoprire in Siracusa. Nell'antica Ortigia, o isola, così ricca altra volta di monumenti, e di sacri edifizii, non sussistevano al tempo nostro altri avanzi all'infuori di quelli del tempio, detto di Minerva, già trasformato in chiesa cattedrale. Mostravansi bensì nella casa Santoro in via S. Paolo due enormi colonne doriche, che sorgevano dal suolo dal mezzo all'insù, e che erano additate come le sole reliquie di un tempio di Diana. Le proporzioni di queste colonne, dei capitelli, dell'architrave, e dell'intercolunnio avean dato occasione a congetture stranissime; chi credette le colonne binate, chi volle che appartenessero ad un edifizio di una favolosa antichità.

In quel sito, quantunque sia la parte più depressa di Ortigia, il suolo trovasi considerevolmente rialzato. Mostravanlo quelle due colonne mezzo sepolte, e lo confermarono poi i saggi fatti nel 1858; essendosi allora rinvenuti i tronchi di due altre colonne del tempio, con la gradinata dell'angolo sud-est. Tutti gli indizii dunque conducevano a credere che le parti inferiori di esso non erano state distrutte, ma rimanevano occulte sotto gl'ingombri di quel rialto. Infatti le nuove esplorazioni, praticate sullo scorcio del 1863 nel lato opposto, fecero scoprire due altri tronchi di colonne nella linea settentrionale del persistilio; per cui potè interamente determinarsi la posizione del tempio, e rilevarsi altresì che il medesimo era esastilo-periptero, che le due colonne in casa Santoro eran monoliti, e che un lungo tratto del muro della cella esisteva tuttavia in mezzo alle fabbriche di una caserma, chiamata il Quartier vecchio. Per tal modo divenne certo, che gli avanzi del prospetto orientale del monumento stavano sotterrati sotto la casa Santoro, ed una chiesuola di S. Maria delle Grazie, e tutto il rimanente della sua lunghezza parte sotto il Quartier vecchio, e parte sotto i moderni edifizi di via S. Paolo. La Commissione dunque si accinse a discoprirne almeno il prospetto orientale, avendo all'uopo acquistato, e poi distrutto una porzione della casa Santoro, e demolito interamente la chiesa delle Grazie.

Adesso trovasi posto allo scoverto tutto il doppio portico, che precede il pronao, e si estende dalle colonne angolari sino alla quarta colonna di ambo i lati del peristilio. Delle due colonne ed ante del pronao son pure scoverte quelle del lato destro, mentre le altre del sinistro rimangono nascoste da alcuni corpi della casa Santoro, di cui al presente si tratta lo acquisto ad oggetto di demolirli.

Meno la lunghezza del tempio, ch'è ancora ignota a causa dei sovrastanti edifizii, e meno il fregio e la cornice, di cui non è avvenuto sin qui ritrovare alcun frammento, può del rimanente concepirsi la restaurazione del tempio secondo le proporzioni seguenti:

Larghezza del tempio dall'una all'altra estremità dello stilobate m. 21, 61;

Altezza del fusto delle colonne sino al collarino m. 6, 71;

Scanalature delle colonne N° 16;

Altezza del capitello m. 1, 285;

Altezza dell'architrave m. 2, 17;

Diametro delle colonne m. 1, 83;

Intercolunnio m. 1, 85;

Intercolunnio centrale rimpetto la porta della cella m. 2, 65;

Altezza del primo gradiuo sulla fondazione m. 1, 80;

Altezza del secondo, e terzo gradino, e dal terzo allo stilobate, per ognuno m. 0, 47.

Dall'altezza delle colonne, la quale supera appena quattro diametri, dalla forma picnostila, e dalla massa enorme dell'epistilio, si comprende che queste proporzioni appartengono all'epoca primitiva dell'ordine dorico, quantunque non siano un indizio sicuro della vetustà del tempio, essendosi cotali proporzioni conservate lungamente in Sicilia.

Una singolarità di questo edifizio è la iscrizione, che vi si è trovata scolpita sulla fronte del gradino superiore del suo prospetto orientale. Sventuratamente le lettere ne sono così logore in alcuni punti, così dimezzate in altri a cagione degli smussamenti del gradino, avvenuti forse per la caduta dei massi dell'ordine superiore, che qualunque interpretazione non potrà aver mai maggior valore di una semplice congettura. Oltre alcuni indizi paleografici, il nome di Gelone, che sembra leggervisi, se-

condo l'unico tentativo di spiegazione, che è stato pubblicato sinora, farebbe rimontare la costruzione del tempio, o almeno la iscrizione, fra la 73 e la 75 Olimpiade (485-478 avanti Cristo.) Nè quel che si è detto delle forme arcaiche del monumento ripugna certamente a questa data.

I cavamenti praticati per giungere al pavimento di questo tempio han dato occasione ad un'altra scoverta, quella cioè di una statua egizia acefala di granito, rinvenuta fra le macerie un metro al di sopra del pavimento; talchè non sembra aver avuto alcuna relazione col tempio medesimo; ma esservi stata gittata piuttosto quando già era stato in parte ricolmo. L'importanza della statua consiste in una iscrizione ieroglifica, scolpita sulla veste ond'è coperta la figura, il senso della quale, secondo l'interpretazione del professore Orcurti, trovasi pubblicato nel n° 1° del bullettino della Commissione....

Gli acquidotti sotterranei che dappertutto si incontrano nel suolo delle antiche Siracuse, sono senza alcun dubbio il monumento più colossale, che la civiltà greca abbia lasciato non solo in Sicilia, ma in qualunque altra contrada del mondo antico. Fra le opere di questo genere gli emissari del lago Albano, e del Fucino nel continente italiano, sono opere comparativamente recenti, e di una importanza secondaria. Gli stessi canali sotterranei, cavati per dare una uscita al lago Copais nella Beozia, se possono per l'artifizio, e per la loro vetustà offrire argomenti sull'origine di un'arte comunicata di buon'ora dall'Oriente al popolo Ellenico, sono bensì lontani dal raggiungere la vastità del disegno, e la sapiente complicazione di quelli di Siracusa.

Quando questi acquidotti, partendo dai monti di Sortino e di Melilli, veggonsi percorrere una estensione di venticinque miglia, e diramarsi non solo per tutto l'altipiano di Siracusa, ma ben anco nel seno Magarese, è già questo un fatto capace di mostrare qual fosse stata un tempo la potenza Siracusana. Ma quando, dopo esser discesi per cento cinque gradini in un sotterraneo cavato all'estremità di Acradina, si vede quivi cominciare, ad una profondità di molti metri sotto il livello del mare, un altro sistema di gallerie, inesplorate per la presenza delle acque, alcune delle quali son rivolte al vicino porto piccolo, o Laccio; non è meraviglia che l'immaginazione si abbandoni sino a tornare in credito le narrazioni del Fazello sui condotti sottomarini, che portavano le acque in Ortigia, e che si pretende alimentare ancor oggi artificialmente la fonte di Aretusa.

A differenza dei monumenti innalzati alla superficie, i quali disparvero interamente, queste opere prodigiose, per cui la vita e la fertilità si resero possibili in uno dei centri più popolosi del mondo antico, rimangon tuttavia intere ed illese per entro le viscere della terra, e versano ancor oggi tesori inesauribili a pro delle generazioni presenti.

Meno qualche parola di Tucidide, le antiche memorie non offrono alcun ricordo degli acquidotti di Siracusa, e quantunque al tempo nostro uomini benemeriti della scienza, e dell'antichità avessero rivolto i loro studi a questo sorprendente monumento dell'arte e della sapienza antica, pure non si è riuscito per anco ad abbracciarne per intero le origini, il sistema, il nesso, e le complicazioni. Nè si potrà giammai conseguire questo scopo senza un lavoro topografico, in cui col rigor della scienza venisse segnata tutta la rete degli acquidotti, le arterie principali, le ramificazioni, i livelli, e tutte le particolarità insomma, che servirebbero a determinare con precisione il corso e la distribuzione delle acque; donde potrebbe trarsi argomento a riconoscere la posizione delle cinque città, alle quali venivano somministrate.

La topografia delle antiche Siracuse malgrado i dotti lavori, pubblicati da nostrani e stranieri, lascia ancor molto a desiderare, e non pochi problemi di corografia, e di storia aspettano ancora la loro soluzione da un'esatta e scientifica determinazione dei luoghi. Convinta del bisogno e della utilità di questo lavoro, nel quale lo sviluppo degli acquidotti prenderebbe naturalmente il suo luogo, la Commessione ha meditato di buon'ora sul modo di recarlo ad effetto, giovandosi all'uopo degli studi speciali del professore Cavallari, direttore delle antichità. Ne ha financo annunziato il pensiero al ministero, interessandolo per lo acquisto di alcuni strumenti di geodesia, che sarebbero necessari, ma la penuria dei mezzi ha opposto, ed oppone alla esecuzione di quel disegno ostacoli insormontabili...

Gela.

La moderna Terranova occupa il sito di una antica città, come evidentemente lo mostrano gli avanzi di un tempio dorico, e i sepolcreti che si osservano nei suoi dintorni. Malgrado le controversie di una volta, le testimonianze degli antichi scrittori, e gli studi recenti, confermano che sia quello il sito di Gela, una delle più celebri fra le colonie greche della Sicilia, fondata nel VII secolo avanti Cristo, e pervenuta in breve a un alto grado di potenza e di splendore. Non è improbabile che in un luogo soprammodo scarso di materiali da costruzione, gli avanzi dell'antica città fossero stati adoperati nella edificazione della nuova, surta nel secolo XIII per opera di Federico II; veggendosi anche oggidì ricercare e distruggere gli antichi sepolcri solo per ricavarne le lastre di pietra o di argilla che li compongono. Non farà quindi meraviglia se all'infuori delle necropoli altro non rimanga dei monumenti di Gela. In nessuna contrada di Sicilia bensì trovasi tanta copia di vasi fittili e di sì nobile e squisito lavoro come in Terranova, e le collezioni particolari, che quivi n'esistono, sono la miglior prova di tanta ricchezza.

Nel 1863 un Inglese ebbe il destro di frugare alcuni di quei sepolcri, e ricavarne buon numero di vasi, di cui la Commessione passata volle impedire l'uscita; ma che la debolezza o la dabbenaggine delle autorità amministrative locali lasciò portar via fuori di Sicilia. Questo fatto suggerì alla Commessione attuale il pensiero di intraprendere colà degli scavi, che nella primavera del 1864 furon recati ad effetto, e produssero importanti risultati.

Oltre una serie di osservazioni di non poco interesse, fatte sulla topografia dell'antica Gela, come sulla forma, sulla giacitura e sull'antichità relativa di quei sepolcri, ricavaronsi dagli scavi non meno di cento quaranta fra vasi dipinti ed altri oggetti di terracotta, che son venuti ad arricchire il Museo di Palermo. Una particolareggiata relazione di tali scoverte può leggersi nel N. 1 del Bullettino della Commessione, e nel N. 2 è stata pubblicata la illustrazione di un Lekythos, che non è certamente fra' vasi più importanti, allora rinvenuti; ma basta a mostrare il raro pregio, la eleganza e lo sviluppo, che raggiunse l'arte in Sicilia in questa specie di monumenti. (*Continua*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Accademia Reale delle scienze di Torino. — Nella seduta tenutasi il 4 marzo corrente, la classe di scienze fisiche e matematiche udì la lettura di una nota del prof. commendatore De Filippi inviata da Rio Janeiro, colla quale egli dà comunicazione delle osservazioni da lui fatte sopra varii argomenti di storia naturale, durante la prima parte del suo viaggio a bordo della nave *Magenta*.

L'Accademia udì inoltre la lettura di due memorie: l'una del prof. Ramorino avente per titolo: *Sulle caverne ossifere della Liguria*, con un appendice del signor Issel; l'altra del prof. Del Beccaro col titolo: *Teoria degli strumenti ottici*. Parte 1ª — Ambedue queste memorie furono approvate per lo stampa nei volumi accademici.

Da ultimo l'Accademia udì la lettura di una relazione di una Giunta esaminatrice, intorno ad una memoria manoscritta del cav. Bruno, prof. di matematica nella R. Università di Torino, ed avente per argomento lo studio del paraboloide iperbolico. Il cav. Genocchi relatore propose la lettura di questa memoria, sulla quale emise voto di approvazione.

L'accademico segretario aggiunto
A. Sobrero.

— Il giornale della *Marina* ha le seguenti notizie:

Colombo. — Questo brigantino a vela è entrato nel bacino di raddobbo di Genova per essere calafatato.

Volturno. — Questo piroscafo trasporto entrerà nel bacino di Genova per pulire la carena all'uscita del *Colombo*.

Gaeta. — Questa fregata è passata temporaneamente in disponibilità in Napoli per subire una riparazione alla macchina.

Re di Portogallo. — Questa fregata corazzata sarà condotta da Genova a Napoli dall'equipaggio della *Gaeta*.

Re Galantuomo. — Questo vascello scuola cannonieri dopo aver subito in Napoli alcune riparazioni, ed imbarcati gli allievi del nuovo corso del 2° dipartimento, è partito da quel porto il 3 andante diretto per Genova.

Iride. — Il 4 corrente questa corvetta è partita da Napoli diretta pel levante del Mediterraneo per un giro d'istruzione.

Ancona. — Il 23 p. p. questa nuova fregata corazzata è uscita da Lorient per eseguire le sue prime prove per conto della società costruttrice ed è rientrata la mattina seguente nel porto a causa di tempo cattivo.

Washington — Il 6 andante questo piroscafo trasporto è giunto a Genova proveniente dalla Spezia.

Il 5 andante ancorava alla Spezia la fregata americana *Colorado* avente a bordo l'ammiraglio comandante la divisione navale degli Stati Uniti nel Mediterraneo.

Alla data del 17 gennaio la nostra fregata *Principe Umberto* era ancorata a Valparaiso. Gli allievi del 2° corso suppletivo si apprestavano agli esami.

Nulla di particolare della guerra. Le forze navali spagnuole erano concentrate tutte innanzi la città ed il più grande entusiasmo animava le popolazioni chilene.

Grazie ai buoni uffici del comandante Acton della nostra fregata i bastimenti nazionali *Manin* e la *Dea del Mare*, che si erano presentati innanzi alla linea di blocco, avevano ottenuto dal comandante le forze spagnuole di entrare nel porto di Valparaiso.

— Il giorno 17 del corrente marzo avrà luogo nel teatro Nuovo un'accademia o serata di poesia estemporanea del cav. Bindocci. Il nome e la fama del poeta raccomandano di per sè al pubblico questa festa poetica, perchè occorra a noi aggiungere altre parole. Sappiamo che distinti personaggi tennero già l'invito del poeta.

— Dal resoconto della *Ethnological Society* ricaviamo quanto segue:

Il colonnello Rigby, già console a Zanzibar, lesse una Memoria sulla stirpe Somali, che abita un vasto paese al nord-est dell'Africa, tra lo stretto di Bab-el-Mandeb e il Capo Guardafin, e si estende fino all'equatore. Quel popolo, benchè abbia la pelle nerissima, differisce per molti rispetti dai negri delle altre parti dell'Africa. È una razza pastorale, e possiede molti armenti. Sono generalmente alti e ben fatti; la fisonomia è intelligente, e hanno il tipo greco; le labbra sottili, il naso aquilino, i capelli fini e lunghi. Non hanno nissuna delle caratteristiche della razza negra, la quale essi disprezzano. Le donne sono di alta statura, di belle forme, e quando sono giovani sono graziose. Benchè professino il maomettanismo, le donne non sono separate, e sono trattate come gli uomini. Il vestiario degli uomini somiglia quello degli antichi Romani. È una toga bianca ondeggiante, nella quale si avvolgono, e gettano un lembo sulla spalla sinistra. Sono vaghi di portare incanti e amuleti fatti d'argento o di ambro. Entrambi i sessi curano molto i denti, e si servono di un ramoscello fibroso di un albero a guisa di spazzolino. Sono maomettani fanatici, e oltre le feste usuali ne osservano alcune altre che si credono di origine anteriore. I Somali sono divisi in tribù indipendenti l'una dall'altra. Le armi loro sono una lancia leggiera, lo scudo di pelle di rinoceronte, la daga diritta a due tagli, e un arco arco con le freccie avvelenate. La lingua somali non somiglia in nulla l'arabo, ma è singolare per la sua costruzione regolare, tanto più che non ha caratteri scritti. Vi sono due generi di nomi: il plurale si forma regolarmente dal singolare; il verbo ha quattro tempi, e finisce sempre con una massima. Il Rigby considera i Somali come di stirpe originale e schietta africana.

(*Morning Post*)

— Abbiamo dato testè alcune cifre intorno all'alimentazione di Parigi. Da una relazione presentata non ha molto alla regina Vittoria ricaviamo ora i seguenti dati intorno a quella di Londra.

La città di Londra consuma annualmente 90,000,000 di chilogrammi di bue e sottosopra la stessa quantità di pesce. Quanto al guadagno del produttore, i pescatori non vendono in media la merce loro che lire 0 18 il chilogramma, mentre il contadino riceve 1 lira 50 centesimi ogni chilogramma di bue. Paragonati ai prodotti della terra, quelli del mare, forniti da uno spazio determinato, danno molto maggior nutrimento che generalmente non si creda. Un acre di buona terra (39 circa are) ben lavorata, produce una volta all'anno 1000 chilogrammi di frumento e da 100 a 150 di carne. Lo stesso spazio in mare, preso in un luogo buono alla pescagione, dà per settimana lo stesso peso di nutrimento al pescatore solerte. Cinque barche appartenenti ad un solo proprietario raccolsero in una notte, sopra uno spazio di mare di 20 circa ettari, 17,000 chilogrammi di pesce, eccellente cibo paragonabile a quello che potrebbero somministrare 50 buoi o 300 montoni.

Il *Moniteur de la flotte*, stringendo i conti, chiede come con risultamenti siffatti la pesca ecciti così poco l'attenzione pubblica mentre abbondano le teorie e fannosi tanti esperimenti per l'incremento dell'agricoltura.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE.
Ufficio di Firenze.

Nota delle lettere e stampe giacenti all'ufficio di affrancamento per difetto di regolare affrancazione dal 26 febb. al 4 marzo 1866.

Lettere: Cousi capo-contabilità gen. ferrovie romane, Roma. — Chierici Alfonso, Roma. — Deutsch Rodolfo, Roma. — Hilkoff principe Michele, Buenos-Ayres. — Rojas Eugenio, Bogota. — Spada Flamini ecc., Roma.

Stampe: Alleyson Giovanni, Lasalle. — Arezzo cav. Giuseppe, Ragusa (Sicilia). — Benedetti Orazio, Arezzo. — Bourdillon capit., Mages. — Biagi comm. Giuseppe, Melbourne. — Bocci Fausto, Ancona. — Conte Anacleto, Napoli. — Castelbarco marchesa Brivio, Milano. — Cafiero Pasquale, Napoli. — Ciccolini Augustino, Loreto. — De Marchi avv. F. A. Alessandria d'Egitto. — Ferraboli Francesco, Cremona. — Guidi Alessandro, Tenda. — Jonni Giov. Battista, Pergola. — Montalto Giacomo, Trapani. — Montorzi Giuseppe, Figline. — Mamiani conte Terenzio, Berna. — Piceni Gaspare, Alba. — Pullini contessa, via dei Mercanti (?). — Rousseau Alfonso, Serajevo. — Rebandengo Pio, Cagliari. — Quirico Filippo, Torino. — Visconti Orlando, Lesa. — Vigitello Gioachino, Torino.

Elezioni politiche del 4 corrente.

Gavirate. — Ballott. Frapolli, voti 219; ballott. Mosca, 80.

Palermo (4° collegio(. — Ballott. D'Ondes Reggio, voti 296; ballott. Luigi Orlando, 51.

ULTIME NOTIZIE

Le rappresentanze comunali di San Salvatore-Monferrato e Tiggiano, interpreti dei sentimenti della popolazione, votarono atti di condoglianza al Re per la morte di S. A. R. il principe Oddone, e la prima deliberò inoltre la celebrazione di solenni esequie per onorare la memoria del Real Principe.

La *France* dice:

« Si assicura che il Governo dell'imperatore ha ricevuto le adesioni delle potenze per la riunione a Parigi di una conferenza destinata a regolare la quistione dei Principati Uniti.

— La *Gazzetta di Vienna* nella sua edizione della sera, parlando delle voci sparse relativamente ad una nuova comunicazione per parte del Gabinetto di Berlino riguardante i Ducati, dice che il Governo imperiale non ha ricevuto comunicazioni di tal natura.

— Il *Vaterland* conferma in modo officioso la notizia che l'ambasciatore di Prussia ebbe istruzioni di proporre al Governo austriaco la cessione del Ducato dell'Holstein alla Prussia senza pregiudicare ai diritti di compossesso dell'Austria.

— Domenica nella sala del Gurzenicle in Colonia ebbe luogo, senza che l'autorità vi opponesse alcun ostacolo, la riunione convocata per ricevere i deputati reduci da Berlino.

Si pronunziarono molti discorsi in onore della maggioranza della Camera e dei principii liberali da lei sostenuti.

La conclusione di questi discorsi fu, che gli elettori devono persistere energicamente nella lotta per difendere le libertà costituzionali.

(*Constitutionnel.*)

— L'*Indép. Belge* ha da Kiel 4 marzo:

« Il Consiglio di reggenza ha invitato le autorità dell'Holstein a mandare immediatamente al Governo una relazione sui fatti di una qualche importanza, e specialmente sui progetti delle riunioni politiche.

— Le *Neue freie Presse* di Vienna smentisce la notizia data da molti giornali dell'invio di un secondo battaglione del reggimento Khevenhuller nell'Holstein, e quella che una parte delle truppe stanziate in Boemia verrebbero il 15 marzo dirette ad Altona.

Lo stesso giornale, sulla fede del suo corrispondente di Altona, soggiunge che la brigata Kalih non sarà rinforzata di un solo uomo.

— A Jassy regna un gran movimento in favore della candidatura del principe di Leuchtenberg. (*Indép. Belge*)

— È arrivato a Londra il generale Prim, il quale in seguito al suo proclama mandato da Lisbona alla nazione spagnuola era stato obbligato di lasciare il Portogallo. (*Monit. du soir*)

— Un dispaccio di Bayrouth annunzia, che Giuseppe Karam, le cui proposte di sommissione non erano che una simulazione, è stato battuto dalle truppe del governatore generale del Libano.

I partigiani di Karam, i quali da parecchi giorni si erano dati ad ogni sorta di violenze e di eccessi, sono stati dispersi dalle autorità che han preso possesso di Ehden.

Lo stesso Karam è in fuga. (*Idem*)

— Si scrive al *Daily Telegraph* da Dublino, 6 marzo.:

La polizia non cerca Stephens, solamente per terra; ma la notte passata si cominciarono le indagini anco nei bastimenti ancorati lungo i North Wall. Quasi ogni giorno arreca prove chiarissime della estesa rete del Fenianismo. Dicesi che l'esercito era corrotto molto più di quanto sembra possibile, e so di buon luogo che il Governo è informato dei disegni de'cospiratori, rispetto all'esercito, che, quando saranno fatti di pubblica ragione, stupiranno.

— Una deputazione di Feniani, che annovera tra i suoi membri il terribile Giorgio Train, ha chiesto udienza al presidente per indurlo a pigliare in seria considerazione gli oltraggi che si fanno ai cittadini americani in Irlanda. La deputazione stava per essere ricevuta la scorsa sera alla Casa Bianca.

— Giusta notizie da Buenos Ayres, 27 gennaio, gli eserciti alleati sono sempre nella stessa posizione, tra la città di Corrientes e il Paso de la Patria. Contano 50,000 uomini. La flotta brasiliana non ha anco oltrepassate le Tres Bocas. Dicesi che l'invasione del Paraguay comincierà tra un mese.

In Cordoba il popolo è scontento del governatore. Gran copia d'argento è venuta da San Juan, e molto rame da Catamarca.

— Leggesi nel *Times* sotto la data di Bombay, 13 febbraio:

La frontiera di nord-ovest non è tanto tranquilla, come prima fu detto.

Una gran mano di briganti delle tribù di Murree è stata assalita e disfatta.

Il Nawab di Bhawalpore ha dato fuori un proclama, per avvisare i sudditi a guardarsi dal commercio dei negri.

Il battello a vapore *Jeddo* della Compagnia peninsulare e orientale ha naufragato a 30 miglia da Bombay il 2 febbraio.

I passeggieri e le mercanzie si poterono salvare.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefani)

Palermo, 8.

Il Consiglio comunale ha deliberato di sottoscrivere al *Consorzio Nazionale* lire 250 mila.

La sottoscrizione pubblica procede benissimo.

Nuova-York, 24 febbraio.

Ebbe luogo un *meeting* numerosissimo il quale approvò la politica di Seward.

Bukarest, 7.

La Camera ed il Senato hanno nominati commissari presso le potenze i signori Bojoresco, Jepuriano, Costoforo e Steege.

Le notizie allarmanti sulla Moldavia sono prive di fondamento. Tutta la Moldavia e la Valacchia fanno piena adesione alle risoluzioni prese a Bukarest.

Parigi, 8.

La conferenza per i Principati Danubiani si riunirà quanto prima a Parigi.

Situazione della Banca. — Aumento nel numerario milioni 17 4/5; tesoro 4 1/3; Diminuzione nel portafoglio 36 4/5; anticipazioni 2/5; biglietti 18 2/3; conti particolari 7.

Parigi, 8.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	7	8
Fondi francesi 3 0/0	69 70	69 67
Id. 4 1/2 0/0	97 50	97 25
Consolidati inglesi 3 0/0	86 ⅞	86 ¾
Id. (fine mese)	— —	87 ⅛
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	62 70	62 45
Id. (fine mese)	62 60	62 60
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	697	701
Id. italiano	—	342
Id. spagnuolo	408	408
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	143	140
Id. Lombardo-venete	418	418
Id. Austriache	410	408
Id. Romane	113	117
Obb. strade ferr. Romane	133	133
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	155

Vienna, 8.

La *Gazzetta di Vienna* smentisce le voci che il governo abbia inviato alcuni generali presso diverse Corti tedesche, per un scopo politico.

Londra, 9.

Situazione della Banca. — Aumento nella riserva dei biglietti 71 mila sterline; nel numerario 83 mila; nel portafoglio 493 mila.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO LA PERGOLA, ore 7 ½ — Rappresentazione dell'opera: *Veronica Cybo* — Ballo: *L'isola degli Amori*.

TEATRO PAGLIANO, ore 7 ½ — Rappresentazione dell'opera: *La Traviata* — Ballo: *Un'avventura di carnevale*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica comp. francese diretta da E. Meynadier recita: *Le lion amoureux*, au bénéfice de m.lle Desclée.

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammat. compag. piemontese diretta da Penna e Ardy recita in italiano: *Giulio l'impiegato* — *Il berretto bianco da notte*.

TEATRO MECCANICO in piazza della Madonna. Sta aperto continuamente.

Francesco Barberis, *gerente*.

Dispaccio meteorologico spedito telegraficamente dall'Osservatorio imperiale di Parigi all'Osservatorio del R. Museo di Firenze il dì 8 marzo 1866 a ore 3 20 di sera.

Altezza barometrica di 745 mill. a Le Helder; di 750 mill. a Bordeaux, Strasburgo, Scarboroug e a Valenza; di 758 mill. a Nairn, e nel sud dell'Italia. Il barometro è sempre a 751 mill. a Vienna. Pioggia generalmente sulla Francia. Vento ovest fortissimo a Livorno. Nessun dispaccio dalla Spagna.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.
Nel giorno 8 marzo 1866.

	ORE 9 antim.	ORE 3 pom.	ORE 9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 746, 0	mm 745, 3	mm 744, 0
Termometro centigrado	8, 5	12, 5	7, 5
Umidità relativa	90, 0	65, 0	90, 0
Stato atmosferico	sereno e nuvoli	pioggia debole	pioggia
Vento direzione	E	SO	SO
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura Massima + 15,0; Minima + 7,5. Pioggia nelle 24 ore mm. 12,2

Minima nella notte del 9 marzo + 7,5.

Pioggia caduta durante la notte dal dì 8 al 9 mm 47,3

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 9 marzo 1866).

VALORI	Valore nominale	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti
Rendita Ital. 5 % god. 1 gen. 66		62 67½	62 62½	» »	» »	» »	» »
Detto in sott. » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» 3 % » ott. 65		39 50	39 30	» »	» »	» »	» »
Impr. Ferriere 5 % » 1 gen. 66	840	» »	» »	» »	» »	78 ¼	» »
Obb. del Tesoro 1849 5 % p. 10 » »	840	» »	» »	» »	» »	102½	» »
Az. Banca Naz. Tosc. » »	1000	» »	» »	» »	» »	1625	» »
Dette Banca Nazion. nel Regno d'Italia. » »	1000	» »	» »	» »	» »	1400	» »
Cassa di sconto Toscana in sott.	250	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Banca di Cred. It. god. 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obblig. Tabacco » »	1180	» »	» »	» »	» »	98 »	» »
Az. SS. FF. Romane. » 1 ott. 65	500	» »	» »	» »	» »	106 »	» »
Dette con prelaz. 5 % (Ant. Cent. Toscane) » »	500	» »	» »	» »	» »	41 ¾	» »
Obblig. 5 % delle sud. » »	500	» »	» »	» »	» »	334 »	» »
Obb. 3 % SS. FF. Rom. » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Az. ant. SS. FF. Liv. » gen. 66	420	61 ½	» »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	420	» »	» »	» »	» »	57 »	» »
Obb. 3 % delle sudd. » »	500	203 ¼	» »	» »	» »	» »	203 fc.
Dette » 1 ott. 65	420	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. 5 % SS. FF. Mar. » 1 gen. 66	500	63 ½	63 »	» »	» »	» »	» »
Dette (ded. il suppl.) » »	500	» »	» »	» »	» »	60 »	» »
Az. SS. FF. Merid. » »	500	» »	» »	» »	» »	280 »	» »
Obbl. 3 % delle dette » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Ob. dem. 5 % serie c. » 1 ott. 65	505	400 ½	400 »	» »	» »	» »	» »
Dette serie non comp. » »	505	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. 5 % obbl. » 1 gen. 66	500	» »	» »	» »	» »	80 ¾	» »
Detto in sottoscriz. » »	500	74 »	73 ¾	» »	» »	» »	» »
Detto liberate » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Impr. com. di Napoli » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto di Siena » »	500	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Motore Barsanti Matteucci 1ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Detto detto 2ª serie » »		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % Ital. in picc. pezzi » »		» »	» »	» »	» »	63 10	» »
3 % Idem Idem » »		» »	» »	» »	» »	39 60	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8	100 »	99 ½
Detto	30	99 ½	99 ¼
Detto	60	99 »	98 ⅝
Roma	30	492 »	489 »
Bologna	30	99 ½	99 ¼
Ancona	30	99 ½	99 ¼
Napoli	30	99 ½	99 ¼
Milano	30	99 ½	99 ¼
Genova	30	99 ½	99 ¼
Torino	30	99 ½	99 ¼
Venezia ef. g.	30	246 »	244 »
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	210 »	208 ½
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 15	25 »
Detto	90	24 90	24 75
Parigi	30	100 ¼	99 ⅞
Detto	90	99 ½	98 ¾
Lione	90	99 ½	98 ¾
Marsiglia	90	99 ½	98 ¾

Sconto Banca 7 %.

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	» »	» »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette Meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 % 62 70 fine corrente.

Il Sindaco Angiolo Mortera.

DIREZIONE DELLA R. ZECCA DI MILANO

AVVISO D'ASTA

Dovendosi procedere alla vendita di chilogrammi 24,500 circa di rame, consistente per la massima parte in tondini o dischi fuori di uso, appartenenti al regio Governe, s'invitano gli aspiranti a comparire presso questa Direzione nel giorno 5 aprile prossimo venturo, alle ore dieci antimeridiane, ove, previo esperimento d'asta da tenersi col mezzo della candela vergine, secondo le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con decreto reale del 13 dicembre 1863, n° 1628, si passerà a deliberare il detto acquisto, sotto l'osservanza dei relativi capitoli, fin d'ora ostensibili presso questo ufficio di protocollo e condizionatamente alla ministeriale approvazione.

L'asta sarà divisa nei lotti come appresso:

1° Lotto — Rame in filo		K.	500
2° Lotto — Tondini vari	K. 100		
» Rosette	» 40		
» Cascami	» 80		
» Tondini di soldi austriaci da uno e da mezzo	» 5,405		
		»	5,625
3° Lotto — Tondini come sopra		»	6,125
4° Lotto — Idem		»	6,125
5° Lotto — Idem		»	6,125
		Totale chilogrammi	24,500

Ciascun lotto sarà deliberato a favore di chi avrà fatto la migliore offerta sul prezzo minimo di lire duecentodiciotto (218) per ogni quintale in quanto al 1° lotto e di lire duecentoquindici (215) al quintale pei lotti 2°, 3°, 4°, 5°.

La consegna del materiale sarà fatta in Milano, previo pagamento del relativo importo.

Il termine utile per migliorare il prezzo di deliberamento, mediante offerta di un aumento non inferiore al ventesimo, è fissato in giorni quindici e scadrà alle dieci antimeridiane del 23 aprile suddetto.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno depositare la somma di lire trenta (30) pel 1° lotto, di lire duecentottanta (280) pel 2° lotto e quella di lire trecento (300) pel 3°, 4° e 5° lotto, cui intendessero di applicare, la quale cadrà a vantaggio del pubblico erario, qualora il deliberatario mancasse all'impegno di stipulare il contratto, entro il termine che sarà convenuto, appena seguito il definitivo deliberamento.

Milano, addì 5 febbraio 1866.

Il reggente la Direzione
GRAZIADEI.

Il segretario
Salese.

562

COMUNITÀ DI GALEATA

Il Consiglio comunale di detta comunità con sua deliberazione del dì 26 febbraio 1866, munita del *visto* del signor sotto-prefetto di Rocca San Casciano, accordò un aiuto al segretario comunale, per tutto l'anno corrente, riserbandosi di confermarlo anchè per l'anno avvenire, quando l'esperienza lo dimostri indispensabile, con gli oneri e appuntamenti che appresso:

L'aiuto del segretario dovrà occuparsi sotto la responsabilità del segretario stesso, di tutte le operazioni relative agli atti dello stato civile, al registro di popolazione, guardia nazionale, arrolamento militare, liste elettorali e delle altre che al sindaco piacesse affidargli, secondo le occorrenze del servizio.

L'aiuto ridetto percepirà dalla Cassa comunale un mensile stipendio in ragione di lire italiane cinquecento all'anno.

Gli attendenti dovranno avere ventun anno compiti e provare la loro idoneità e buona condotta, producendo attestati di autorità competenti.

A chiunque voglia concorrere a detto posto rimane assegnato il tempo e termine di giorni 15 dal dì della pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale*, ad avere presentata la loro domanda redatta in carta bollata e munita dei certificati ridetti.

Lì 6 marzo 1866.

V. C. CENNI, sindaco.

Il segretario comunale
G. M. Satanassi.

563

COMUNE DI SCANSANO

È aperto il concorso a due impieghi di maestre per la scuola elementare femminile di questo paese.

Farà carico ad esse l'insegnamento nelle materie prescritte, per le scuole di simil genere, dalle leggi e regolamenti in vigore.

Godranno di un annuo stipendio, quanto alla prima di lire 600, e quanto alla seconda di lire 500 e più l'uso gratuito, ciascuna di esse, di un quartiere di tre stanze con mobilia, in ordine alla deliberazione consiliare dei 3 febbraio ultimo scorso.

Chiunque avente i requisiti voluti dalla legge, volesse aspirare a detti impieghi, dovrà far pervenire, entro il dì 26 del mese corrente, la propria domanda a questa segreteria comunale, corredata dei documenti giustificanti la respettiva idoneità e moralità.

Scansano dal municipio, lì 6 marzo 1866.

Pel sindaco:

L'assessore
Dott. Luigi Vannuccini.

559

COMUNITÀ DI LUCIGNANO

AVVISO.

È tuttora vacante la condotta medico-chirurgica di questo comune di cui fu aperto il concorso ed inserito il relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e la Giunta municipale con deliberazione del 3 marzo corrente deliberò prolungarsi il tempo del concorso a tutto il dì 31 marzo corrente. Lo stipendio è di L. 1764, li oneri quelli determinati nell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* de'31 gennaio 1866.

Lucignano, lì 4 marzo 1866.

Il segretario
Cammillo Stefani.

565

R. ECONOMATO GENERALE

VENDITA DI STABILI

Il 3 aprile 1866 in Torino nell'uffizio dell'Economato generale, via San Maurizio n° 6, si aprirà l'asta per la vendita dei poderi denominati *Sprina alta* e *Sprina bassa* posti in territorio di Marene, pretura di Cavallermaggiore, circondario di Saluzzo, divisi in tre lotti. Il lotto 1° che comprende la Sprina alta è della superficie di ettari 32, 04, 18; il lotto 2° formato di parte della Sprina bassa di ettari 32,04,18; il lotto 3° costituito della rimanente parte del detto podere di ettari 32,43,03.

L'asta del lotto 1° si aprirà sul prezzo di lire 43,000; quella del lotto 2° e 3° sul prezzo di lire 46,000 per ciascuno.

Terminati gl'incanti parziali dei tre lotti, si reincanteranno congiuntamente a norma dell'avviso d'asta, i lotti 2° e 3° sul prezzo complessivo del deliberamento di ciascuno di essi. Una quinta parte del prezzo si pagherà nell'atto della stipulazione dell'istrumento. Il rimanente in quattro rate annuali.

Il capitolato, che regola la vendita è visibile in Torino nell'ufficio dell'Economato generale, ed in Savigliano presso l'economo locale sig. geometra Giuseppe Alasia. 569

FIRENZE. — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.

PER DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Il tribunale civile di Savona con suo provvedimento delli 13 gennaio 1866, ammettendo l'instanza di Fiorito Gio. Battista del luogo di Stella diretta ad ottenere la dichiarazione di assenza del di lui figlio Nicolò Francesco Fiorito, ordinava che fossero assunte sommarie informazioni all'oggetto di accertare l'allegata assenza, e commetteva a tale effetto il signor giudice di Varazze.

Savona, 5 marzo 1866.

573 GIO. ANT. RAMOGNINO, *proc.*

PER DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il tribunale civile di Savona con suo provvedimento del dodici genn. 1866, sull'istanza di Andrea Siccardo d'Albissola Marina ordinava che fossero assunte informazioni all'oggetto di accertare l'allegata assenza di Lorenzo Siccardo figlio di detto instante, e commetteva a tale effetto il sig. Gamba giudice addetto all'anzidetto tribunale.

Savona, 5 marzo 1866.

574 GIO. ANT. RAMOGNINO *proc.*

I sottoscritti Carlo, Giuseppe e Luigi fratelli Ducci, rendono pubblicamente noto: che vivono separati dalla loro genitrice signora Marianna Falugi vedova Ducci, e dalle loro signore sorelle Emilia, Giulia, Teresa ed Amalia, tutte provviste dai medesimi di conveniente assegno mensuale alimentario, e che perciò non riconosceranno d'ora innanzi nessuna obbligazione che esse siano per contrarre per qualsivoglia titolo.

Firenze, lì 7 marzo 1866.

CARLO DUCCI.
GIUSEPPE DUCCI.
560 LUIGI DUCCI.

561 A dì 8 marzo 1866.

Il cavalier Marco Minghetti, dimorante in casa Gherardesca, via di Pinti, fa noto che paga a pronti contanti e che non riconoscerà verun debito fatto a nome di lui e della sua famiglia.

(14ª *Pubblicazione*).

ATTO DI DIFFIDAMENTO.

La Giunta municipale di Palazzolo Vercellese sottoscritta, per incarico del Consiglio comunale ed in sequela della convenzione stipulata colle Finanze dello Stato, Società dei canali e Società d'irrigazione all'ovest della Sesia per derivare dalla roggia Camera un corpo d'acqua ad estendere così l'irrigazione del proprio territorio, rende nota la deliberazione presa di promuovere dall'autorità competente la dichiarazione di utilità pubblica, circa l'espropriazione del terreno occorrente alla traduzione ed utilizzazione di detto corpo d'acqua; a tale effetto fece allestire dal geometra Carlo Locarni un piano particolarizzato delle opere ed occupazione di terreno che dimanda siansi dichiarate di utilità pubblica, datato siffatto piano coll'unita relazione dettagliata, e con un elenco dei terreni espropriandi con situazione e numeri di mappa, estensione, specifica dei possessori, e del prezzo che ne offre, delli 19 gennaio ultimo scorso.

Diffida quindi col presente, a mente della legge sull'espropriazione, per causa di utilità pubblica, 25 scorso giugno, d'avere depositato nella segreteria del comune di Fontanetto da Po e di quello di Palazzolo, la domanda col piano particolarizzato, relazione ed elenco Locarni, per ogni effetto che di ragione.

Palazzolo, 19 febbraio 1866.

Firmati all'originale:

CHIUMELLO, *sindaco.*
GELLONA, *assessore.*
Bisico dottore, *id.*
GIUSEPPE RINALDI, *segretario.*

Per copia:

G. RINALDI.

V. *dal sindaco*
CHIUMELLO 439

AVVISO.

Antonio Regi, domiciliato all'Ostaia, nel comune di Cortona, deduce pubblica notizia e per tutti gli effetti di ragione, che per contratto del dì 5 marzo 1866, a rogito Poccetti, registrato a Cortona li 7 successivo costituì per istitrice della taberna ch'egli s'è determinato di aprire nel popolo di Bagnara, comune di Perugia nell'Umbria, per la vendita di carne macellata e di altri generi la di lui sorella Carmina Regi ne'Corarelli, conservandole tutte le facoltà relative al traffico di trattare, ad eccezione di accettare lettere di cambio, ed altri effetti di credito.

564 ANTONIO REGI.

566 ESTRATTO.

Il signor Adriano del vivente signor Ferdinando Rossi possidente domiciliato a S. Ellero, come cessionario della signora Giuseppa Palmerini nei Castagni, rappresentato da messer Federigo Cini presso del quale elesse domicilio in Pistoia con scrittura esibita avanti il cessato tribunale di prima istanza di Pistoia li 19 agosto 1865, intimò il signor Filippo del fu Luigi Palmerini di detta città a pagargli la somma di lire italiane 1,176 rata del capitale cedutogli dalla signora Castagni in ordine al contratto del dì 2 ottobre 1863, rogato ser Celso Toti registrato a Firenze li 5 detto, vol. 7, f. 139, n° 2907, e resultante dal testamento della signora Francesca Bonacchi vedova Palmerini del dì 24 aprile 1848, rogato ser Gabbriello Camici, registrato a Pistoia li 17 aprile 1852, vol. 77, f. 31, cas. 1, frutti e spese, colla comminazione che in mancanza di pagamento avrebbe provocata la vendita coatta di un casamento posto in Pistoia in via e cura della Madonna, rappresentata all'estimo della comunità di Pistoia in sezione unica dalla particella 3193, con rendita imponibile di lire 249 09, ipotecato a garanzia del suddetto credito.

Avendo il signor Palmerini mancato al pagamento del suddetto capitale, frutti e spese, il signor Rossi con scrittura del dì 23 settembre 1865 richiese la vendita di detto casamento, facendo istanza per la nomina di un perito perchè procedesse alla stima di detto stabile, quale domanda venne trascritta all'uffizio delle ipoteche di Pistoia in detto giorno.

Il suddetto giudizio immobiliare come sopra incoato fu riassunto avanti il tribunale civile e correzionale di Pistoia con scrittura del dì 8 febbraio 1866.

E ciò per li effetti voluti dall'articolo 664 del codice di procedura civile.

Pistoia, 7 marzo 1866.

Dott. FEDERIGO CINI, *proc.*

NUOVO DIFFIDAMENTO

Con avviso 11 marzo 1865 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 14 n° 63, li Gianoli e Piceni notificavano la Società col Camillo Bonfigli fatta con atto 12 gennaio 1865, insinuato e registrato a Torino, per ottenere dal Governo la concessione definitiva di prosciugare il Lago Trasimeno, colla nomina a gerente della Società medesima del sig. Giuseppe Gianoli, essendosi con appositi atti sottoscritti dalle parti insieme al Bonfigli notificato altresì alli Ministeri di finanza, e di agricoltura e commercio la avvenuta cessione ed associazione, e nomina di gerente.

Per li atti che il Bonfigli faceva, in urto alla citata scrittura, nocivi alla Società ed all'impresa, protestavano, e diffidavano contemporaneamente che non si sarebbe mai riconosciuto, nè approvato *qualsiasi atto o contratto del Bonfigli stesso* con chicchessia e li danni e le conseguenze funeste. Fu intavolata lite avanti il tribunale di commercio di Torino, ed anzi emanò sentenza interlocutoria sotto li 29 dicembre 1865, notificata al Bonfigli il 12 gennaio 1866.

Siccome il Bonfigli non cessa dal fare atti dannosi alla Società, ed in violazione della scrittura 12 gennaio 1865 ed alla lite pendente, anzi dicesi abbia ceduta la identica cosa, ed associato nella identica concessione certo sig. com.ᵉ Dol, col quale pretende di ottenere dal Ministero la concessione definitiva, escludendo li protestanti, questi trovansi costretti di richiamare la protesta con diffidamento già contenuta nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1865, e di rinnovarla in ogni sua parte, con riserva di procedere contro il Bonfigli e contro chi altri di ragione, ove lo credano, anche in via nobiliore a termini di legge.

Diffidano nuovamente ed il Bonfigli ed il sig. Dol e chicchessia altri, volere essi eseguita in ogni sua parte la scrittura 12 gennaio 1865 della quale diedero copia al Ministero di finanza, e di non volere riconoscere nè approvare qualsiasi atto, contratto, o stipulazione che non sia fatta a sensi della scrittura medesima e col loro intervento, e ciò anche per li moltiplici sequestri giudiziali fatti a loro mani di somme che potessero essere dovute al Bonfigli.

Firenze, lì 6 marzo 1866.

GIANOLI G.
568 PICENI GIO.

I sottoscritti Giacomo Dewitt negoziante domiciliato a Livorno, con residenza nel suo banco in via Vittorio Emanuele n° 50, 1° piano, come tutore del pienamente interdetto signor Giovanni del fu Luigi Formigli, possidente e già pubblico mezzano di sicurtà, domiciliato a Livorno, e Luigi Angiolo Mancini, pubblico mezzano di sicurtà, domiciliato a Livorno, e residente nel suo banco in piazza d'arme n° 19, a terreno, come liquidatario degli affari commerciali di detto signor Giovanni Formigli, a tale ufficio nominato dal di lui Consiglio di famiglia, intimano tutti coloro che possono avere interessi pendenti col prefato interdetto, di presentare per l'uso opportuno i respettivi titoli e reclami nel termine perentorio di giorni trenta dalla presente inserzione ad uno dei sottoscritti nel respettivo banco sopraindicato; e detto termine decorso si contesta loro che non sarà più riconosciuto alcun debito ed obbligazione di sorta, sia per dependenza civile che commerciale del prefato signor Giovanni Formigli, volendo i sottoscritti che la presente inserzione serva appunto di costituzione in mora, e *quatenus* in dolo, e mala fede a tutti gli effetti.

Livorno, lì 8 marzo 1866.

GIACOMO DEWITT.
570 LUIGI ANGIOLO MANCINI.

567 AVVISO.

Baldassarre Baroncelli deduce a pubblica notizia che nell'aggressione di cui fu passivo nella sera del 2 marzo corrente, gli vennero involate dagli aggressori diverse carte, fra le quali anco i seguenti effetti commerciali:

Accettazione E. Mencarelli di Siena nell'ordine G. Magnelli, pagabile al domicilio Nesi in Firenze scadente il 10 marzo 1866, di lire italiane 500 00.

Accettazione E. Scheggi tratta B. Baroncelli al 14 marzo 1866, di lire italiane 360 77.

Accettazione E. Gay nell'ordine G. Attucci al 20 marzo 1866 di lire italiane 400.

Accettazione E. Scheggi tratta B. Baroncelli al 31 marzo di lire it. 360.

Accettazione detto, tratta dal medesimo al 15 aprile di lire italiane 350.

Accettazione Giuseppe Guasti di Prato, tratta B. Baroncelli scadente l'8 giugno, pagabile in Firenze, di lire italiane 2,084 25.

Accettazione Giani e Viviani di Castelfiorentino tratta B. Baroncelli scadente 8 giugno di lire italiane 815 74.

Accettazione Poggiali Vincenzo, di Borgo San Lorenzo tratta detto, scadente 14 giugno di lire italiane 445 06.

Accettazione E. Scheggi, tratta detto, al 20 giugno di lire italiane 176 30.

Accettazione N. Bambi tratta detto al 20 giugno di lire italiane 1,201 66.

Deduce tal fatto a pubblica notizia per le diffidazioni e oggetto di ragione.

Si rende noto e manifesto, come il signor Gaetano del fu Cosimo Manzoli della comune di Monte Carlo, mediante istrumento ricevuto ai rogiti di me notaro infrascritto fino sotto di ventitrè novembre milleottocento sessantacinque, registrato a Pescia li 23 dicembre di detto anno volume V, foglio 137, numero 914, con lire 11, segnato A. Anniballi, devenne all'emancipazione del di lui figlio signor Federigo Manzoli con esso commorante e maggiore di età, acciò in avvenire possa liberamente disporre delle cose sue, tanto per atti *inter vivos*, che di ultima volontà, contrarre qualunque obbligazione e generalmente fare ed operare tutto quello e quanto può farsi ed operarsi legittimamente da chi è considerato di sua piena ragione e non più soggetto all'altrui potestà.

558 LUIGI VITA, *notaro.*